

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, ANTONI, BACCHI, BERNARDINI, BERNINI
LAVEZZO IVANA, BUZZONI, CIRASINO, CONCHIGLIA GA-
LASSO CRISTINA, CONTI, D'ALEMA, GIURA LONGO, MAR-
ZANO, PELLICANI, SARTI, TONI**

Presentata il 2 marzo 1977

Istituzione dell'Azienda di Stato per i sali ed i tabacchi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo dell'avviso che, nel momento in cui in base alla nuova normativa CEE, anche nel settore del tabacco si ha una completa liberalizzazione oltre che della produzione anche della sua distribuzione, sia un atto dovuto del Parlamento quello di riformare l'Azienda dei Monopoli.

E ciò perché siamo in presenza di un'azienda che così com'è strutturata oggi, non è nelle condizioni di poter competere attivamente sul mercato, e tutto ciò proprio nel momento in cui, per l'ingresso di altri 2 Paesi (la Spagna e l'Unione Sovietica), il confronto diviene sempre più pressante. Un'azienda quindi non solo non più neutrale e verticistica, ma che riesca ad avvalersi del contributo di tutte le forze sociali interessate alla produzione di tabacco.

La riforma dell'Azienda è imposta non solo dal fatto che si è lasciata alle multinazionali mano libera nella produzione e tra i coltivatori, ma anche dalla stessa situazione interna, caratterizzata da rilevanti insufficienze produttive e organizzative.

Una produzione come il tabacco che non da concorrenti sul piano comunitario e che può giocare un ruolo positivo e attivo anche nei nostri conti con l'estero, sta diventando un prodotto che crea problemi anche

alla stessa bilancia dei pagamenti. Se il tabacco è un prodotto ricco, perché il Paese non deve far giocare a questa produzione un ruolo positivo?

Nel 1975 e nel 1976 certamente siamo stati in presenza di un aumento della produzione di sigarette nazionali e di una diminuzione rispetto al 1974 delle sigarette fabbricate su licenza, tuttavia esistono ancora margini enormi in tale direzione.

Quando affermiamo ciò, intendiamo dire che nessuno pensa che il Monopolio debba comprare solo tabacco italiano; quello che si esige, nell'interesse dell'economia generale del Paese, è che si acquistino all'estero i quantitativi che sono indispensabili e necessari a mantenere e migliorare la richiesta delle nostre sigarette, ma tutto il resto deve essere acquistato sul nostro mercato.

Questo presuppone un rapporto stabile e democratico tra Monopolio e Associazioni dei produttori, il che determinerebbe elementi di certezza produttiva su cifre stabilite e con rapporti contrattuali adeguati.

Questo implica disciplina produttiva, quantità, varietà, qualità, per impedire il gioco degli speculatori e particolarmente delle multinazionali che entrano o abbandonano mercati in ragione della realizzazione del

massimo profitto e di ben precisi condizionamenti politici.

L'organico dell'Azienda presenta attualmente dei rilevanti vuoti; le unità in servizio erano inferiori al 31 dicembre 1976 di 1.289 impiegati e di 7.254 operai: questo significa che l'Azienda lavora con un organico inferiore di oltre il 50 per cento di quello previsto dai ruoli.

I risultati patrimoniali sono negativi: nel 1976 il deficit ha superato la cifra di 30 miliardi.

Da tutto ciò emerge con forza la necessità di un'Azienda che sia in grado di:

1) programmare la produzione in rapporto al fabbisogno e sulla base del massimo utilizzo possibile delle varietà nazionali spingendo anche a tipizzare di più le sigarette; e ciò non può che avvenire con l'apporto delle Associazioni dei produttori, delle Regioni, oltre che delle Organizzazioni professionali e dell'Istituto sperimentale per il tabacco, attraverso una conferenza triennale convocata dai ministeri dell'industria, dell'agricoltura e foreste e delle finanze;

2) istituzionalizzare la contrattazione fra Azienda e Associazioni dei produttori per il secco sciolto e per quello in colli per definire una corrispondenza precisa fra programmazione e contratti di coltivazione e di cessione del prodotto;

3) riordinare le agenzie di coltivazione per trasformarle ove è possibile in centri di sperimentazione e applicazione della sperimentazione medesima per semi, nuove varietà, sistemi di coltivazione, raccolta, cura e fermentazione.

Anche per la produzione e commercializzazione dei sali occorre un rigoroso intervento in grado di impedire le attuali disfunzioni e storture, con particolare riferimento al diverso regime dei prezzi dei sali alimentare e industriale, rivedendo le concessioni delle sei società autorizzate ad estrarre e produrre il sale destinato all'industria.

Una riorganizzazione produttiva e normativa, nonché una diversa politica aziendale potrebbero da un lato accrescere la preminenza della Azienda di Stato rispetto alle aziende private che operano sul territorio nazionale, dall'altro, consentire, grazie alle notevoli risorse naturali del Paese, di attuare una seria politica dei sali alimentari e industriali. Oggi, invece, le vendite all'estero sono nulle.

Si tratta quindi di ipotizzare un'azienda efficiente sul piano produttivo e in grado di far fronte alle esigenze del mercato con sveltezza operativa e capacità commerciale.

Questo presuppone il mantenimento del carattere di Azienda di Stato finché si delinei una normativa che consenta sia l'autonomia finanziaria (soprattutto a mezzo del ricorso al mercato finanziario) sia l'autonomia amministrativa con un bilancio con ammortamenti e deperimenti e non secondo la contabilità di Stato, per conferire alla nuova Azienda l'occorrente dinamicità, agilità di manovra e possibilità competitiva, in cui i controlli contabili e di gestione vengano effettuati a « posteriori » con una piena responsabilizzazione degli organi dirigenti, sia stabilendo per l'assunzione del personale modalità diverse da quelle in atto presso le Amministrazioni dello Stato.

Per questi motivi i proponenti hanno delineato un'Azienda di Stato che presenta serie innovazioni anche rispetto alle attuali aziende autonome dello Stato (FF.SS., PP.TT., ANAS) in considerazione della natura imprenditoriale dell'azienda. I compiti istituzionali attribuiti alla nuova azienda enunziati all'articolo 1 tendono a sottolineare la esigenza della efficienza produttiva e della capacità organizzativa e commerciale per far fronte alle nuove situazioni di mercato. A questo scopo l'azienda è stata posta nella condizione di piena operatività, senza nessun limite di rapporto col mercato finanziario.

In questo quadro particolare rilievo è stato dato agli obiettivi di sviluppo del settore agricolo: l'azienda potrà operare per stimolare soprattutto rinnovi colturali e associazionismo. La collaborazione con le Regioni costituirà una cornice di certezza per tutti gli operatori: d'altra parte le delibere degli enti regionali troveranno un punto di riferimento operativo nell'Azienda.

Quanto al settore produttivo dei sali la azienda opererà per attuare una politica di sviluppo sia dell'agricoltura che soprattutto dell'industria chimica, in quanto nella maggior parte dei casi si è solo provveduto ad aumentare, a mezzo delle concessioni, le proprie rendite tariffarie, lasciando irrisolti i problemi dello sviluppo nelle zone di sfruttamento.

L'articolo 2 istituzionalizza una conferenza quadrangolare da tenersi ogni tre anni per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1. Gli articoli 3 e 4 sottolineano

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

no da un lato la necessità che l'azienda sia in grado di trasformare le sue strutture organizzative onde far fronte alla politica di mercato e dall'altro che essa operi nel quadro di una politica di programmazione nazionale e regionale.

L'articolo 5 riserva allo Stato lo sfruttamento delle saline al fine di eliminare le attuali rendite derivanti dal sistema delle concessioni.

Con l'articolo 8 si rafforza l'esigenza della politica di programmazione e si affida una precisa responsabilità al ministro dell'industria, quale presidente del Consiglio di amministrazione.

Con l'articolo 9 si istituiscono gli organi dell'azienda; con l'articolo 10 si fanno assumere particolare rilievo ai rappresentanti delle Regioni, e del personale dipendente e dei produttori, con un rapporto privilegiato rispetto ai rappresentanti ministeriali.

Al Consiglio è attribuita una completa autonomia nel quadro — ripetiamo — degli obiettivi programmatori (articolo 11); le delibere del Consiglio di amministrazione sono previste per gli atti più qualificanti della vita dell'Azienda, onde evitare che l'attribuzione troppo minuziosa di poteri riduca la capacità operativa dei direttori generali (articolo 14). In ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 12 riafferma ulteriormente, a mezzo dell'obbligo di conformità del Consiglio di amministrazione all'indirizzo del governo e del Parlamento, l'esigenza che l'azienda operi nel quadro degli obiettivi assegnatili dalla programmazione nazionale.

Con l'articolo 15 si ipotizza un controllo in grado di non intralciare burocraticamente un'azienda di produzione. A tale scopo non solo si prevede un controllo della Corte dei conti « a posteriori », ma si prevede anche un'ampia libertà del Consiglio di amministrazione nel disporre variazioni di spesa rispetto alle indicazioni del bilancio preventi-

vo: ciò potrà essere fatto ogni qualvolta siano necessarie e quindi coerenti con le indicazioni della relazione programmatica presentata dal Consiglio di amministrazione al Parlamento.

In questo quadro l'azienda potrà organizzarsi con quelle procedure contabili che essa riterrà opportune senza vincoli di sorta nella scelta di date metodologie contabili.

La proposta viene incontro alle aspettative del personale per il mantenimento di uno stato giuridico che offra le garanzie attuali: esplicito è il riferimento nell'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi previsti dalla legge 28 ottobre 1970, numero 775. Quindi a differenza della soluzione legata alle partecipazioni statali la nostra proposta è in grado di garantire al personale unità di trattamento per tutti gli organici vecchi e nuovi.

Viene ribadita l'esigenza che l'assunzione di personale nelle qualifiche aziendali siano disposte per pubblico concorso, e allo scopo di evitare clientelismi e lottizzazioni, la proposta stabilisce che le assunzioni di personale operaio appartenente a categorie privilegiate siano disposte dal Consiglio di amministrazione, attraverso l'ufficio provinciale del lavoro, sentita una commissione paritetica.

Nei casi di urgenza è prevista anche l'assunzione diretta per non più di tre mesi purché essa sia coerente con gli obiettivi della relazione programmatica, ciò per evitare che l'azienda rimanga paralizzata di fronte alla concorrenza.

La previsione di una conferenza triennale per la programmazione produttiva e di un aggiornamento annuale, con il compito di un confronto fra dirigenti dell'azienda e quanti siano interessati alla produzione del tabacco hanno lo scopo di aprire una svolta qualificante nei rapporti interni ed esterni all'azienda.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato interviene nel settore produttivo dei sali e dei tabacchi allo scopo di favorire:

a) la produzione del sale alimentare e industriale derivato da ebollizione, salgemma e marino, attraverso il pieno utilizzo delle saline esistenti nel territorio nazionale nonché la fornitura diretta dei prodotti agli utenti, per ciò che concerne i sali industriali, ed alla rete distributiva secondaria, per i sali alimentari, senza alcuna intermediazione, favorendo lo sviluppo dell'industria chimica nel quadro di accordi pluriennali per la fornitura dei sali;

b) la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei tabacchi, contribuendo allo sviluppo dell'associazionismo tra i produttori e dell'impresa diretto-coltivatrice, mediante la fornitura diretta all'azienda statale senza alcuna intermediazione, dei prodotti della tabacchicoltura e sulla base di un programma di produzione rapportato al fabbisogno dell'azienda attraverso una corrispondenza precisa fra programmazione, contratti di coltivazione e di cessione del prodotto.

ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 è indetta a cura dei ministeri dell'industria, dell'agricoltura e delle finanze ogni 3 anni una conferenza nazionale per la programmazione produttiva del settore con la partecipazione delle Associazioni dei produttori, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle Regioni, dell'Istituto sperimentale per il tabacco, nonché dei rappresentanti delle categorie distributive.

ART. 3.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, è trasformata in « Azienda di Stato per i sali e i tabacchi » dotata di strutture produttive (tecnologicamente idonee) rispettivamente alla fabbricazione, commercializzazione e distribuzione dei tabacchi greggi, dei tabacchi che

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

hanno subito la prima trasformazione, dei semilavorati, dei prodotti perfetti e di quelli derivati dal tabacco, e alla produzione, commercializzazione e distribuzione dei sali per uso alimentare e industriale.

ART. 4.

L'Azienda di Stato per i sali ed i tabacchi adegua la propria struttura organizzativa all'esigenza di affrontare il mercato con una politica aziendale ispirata a principi di equilibrio economico e finanziario.

A tal fine potrà emettere obbligazioni ed avvalersi di ogni altro strumento del mercato creditizio. Per il perseguimento di tale scopo la Azienda è tenuta ad elaborare i programmi aziendali concernenti la produzione sia del sale che del tabacco, desumendo dai piani regionali di sviluppo gli elementi atti a ricondurre nell'ambito di intervento della Azienda di Stato tutta la produzione sia del sale che del tabacco per una collocazione dei prodotti finiti e greggi.

ART. 5.

Lo sfruttamento delle saline di proprietà dello Stato è riservato in via esclusiva all'Azienda di Stato per i sali e i tabacchi.

Tutte le concessioni attualmente in vigore decadono alla data di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

L'Azienda di Stato venderà i sali e i tabacchi ai prezzi fissati dal CIP.

ART. 7.

L'Azienda di Stato gestirà direttamente la vendita all'ingrosso del sale provvedendo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla riassunzione dei relativi servizi.

ART. 8.

All'attività dell'Azienda di Stato per i sali e i tabacchi, presiede il ministro dell'industria, a cui è demandata la responsabilità di garantire la corrispondenza della politica aziendale con la linea della programmazione economica nazionale nonché con i piani di sviluppo regionali.

Al ministro dell'industria compete la responsabilità dell'Azienda che rappresenta a tutti gli effetti.

ART. 9.

Sono organi dell'Azienda di Stato:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) i direttori generali.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal ministro dell'industria nella qualità di presidente, o di un suo delegato, dai rappresentanti dei ministri del bilancio, della agricoltura, delle partecipazioni statali, delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero, designati dai rispettivi ministri, da sette rappresentanti delle Regioni eletti dai consigli regionali con un procedimento di doppio grado per cui i delegati regionali risultanti dall'elezione di tre delegati per ciascun consiglio regionale, eleggono a loro volta in seduta plenaria sette membri, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza, da tre rappresentanti del personale dipendente eletti dai lavoratori, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale.

La carica di consigliere di amministrazione non può essere conferita a chi sia proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante e consulente, socio, o comunque sia interessato direttamente o indirettamente in ditte, società o cooperative che siano od entrino in rapporti di affari con l'azienda.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'industria sentito il Consiglio dei ministri.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

ART. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione la gestione dell'Azienda di Stato per i sali ed i tabacchi.

Spetta al Consiglio di amministrazione sulla base di un programma annuale di attività dell'azienda, deliberare in particolare:

— sul bilancio e sul conto economico e sulla relazione programmatica da trasmettere al Parlamento:

— sull'acquisto e la vendita di beni immobili;

— sulle transazioni, le cessioni e gli altri atti occorrenti per la realizzazione delle attività patrimoniali;

— sulle iniziative da promuovere e sugli altri provvedimenti rispondenti ai compiti istituzionali dell'azienda;

— sull'emissione di obbligazioni e sul ricorso ad ogni altro strumento di reperimento del credito;

— sui provvedimenti in materia di personale.

ART. 12.

Il ministro dell'industria, ove accerti che le delibere del Consiglio di amministrazione contrastino con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, sottopone la questione al Consiglio dei ministri, informando contestualmente le commissioni parlamentari competenti per l'eventuale dibattito. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è tenuto ad osservare le direttive espresse dal governo e dal Parlamento.

ART. 13.

Il ministro dell'industria trasmette annualmente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento una relazione sull'andamento generale dell'azienda.

ART. 14.

Alla esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e al funzionamento dei servizi e uffici dell'azienda, sovrintendono i direttori generali, uno per ogni settore di intervento, nominati dal ministro sentito il Consiglio di amministrazione cui compete la designazione, proponendo per ciascuno una terna di esperti in materia industriale, finanziaria e commerciale. A tal fine i direttori generali partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

I direttori generali sono direttamente responsabili degli atti di loro competenza. Ad essi spetta la rappresentanza in giudizio in relazione agli atti da loro adottati.

ART. 15.

Il controllo della Corte dei Conti ha carattere successivo e globale a mezzo di una sezione staccata della Corte.

Esso si estrinseca in un riscontro complessivo del rendiconto generale del quale verifica la regolarità attraverso l'esame delle relative documentazioni prima dell'invio al Parlamento.

Il bilancio annuale dell'azienda sarà suddiviso per i diversi settori produttivi di competenza dell'azienda per i sali ed i tabacchi.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa è presentato al Parlamento in allegato alla relazione programmatica.

Il conto consuntivo è allegato al rendiconto generale dello Stato che il Consiglio di amministrazione predispone all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Il Consiglio di amministrazione può disporre variazioni di spesa rispetto alle indicazioni contenute sul bilancio preventivo purché siano coerenti con le indicazioni contenute nella relazione programmatica.

Esse potranno essere effettuate nell'ambito del bilancio di previsione di ciascun settore produttivo.

ART. 16.

Allo scopo di dibattere con i dirigenti dell'azienda i problemi degli indirizzi produttivi, dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzo degli impianti, dell'ambiente di lavoro nonché dei problemi connessi alle esigenze dell'azienda e del personale, è indetta una conferenza annuale di produzione con la partecipazione dei delegati dei lavoratori e dei rappresentanti dei produttori, sulla base di un regolamento emanato dal ministro dell'industria d'intesa con le organizzazioni sindacali, professionali agricole e le Commissioni parlamentari competenti.

ART. 17.

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al personale già occupato nella Azienda di Stato e a quello che dovesse essere comunque assunto successivamente, si applicano i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla legge 28 ottobre 1970 n. 775 salvo quanto previsto dalla presente legge in relazione all'organizzazione dell'azienda, e alle funzioni della Corte dei Conti.

L'azienda è tenuta a provvedere attraverso corsi interni alla riqualificazione del personale in modo da soddisfare autonomamente gli specifici fabbisogni di personale per i vari settori d'attività.

ART. 18.

Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso.

Per le categorie privilegiate e limitatamente alle qualifiche iniziali del personale operaio, le assunzioni debbono essere effettuate tramite i competenti uffici provinciali del Ministero del lavoro.

Esse sono effettuate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, sentita un'apposita commissione paritetica composta da dirigenti dell'azienda e rappresentanti sindacali.

Solo in caso di comprovata necessità e urgenza ed in coerenza con i fini e gli obiettivi contenuti nella relazione programmatica il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione diretta mediante prove di qualificazione, di personale operaio, qualificato e specializzato, per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 19.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare, i diritti attivi e passivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono trasferiti all'Azienda di Stato per i sali e i tabacchi.

ART. 20.

Resta ferma l'attuale disciplina relativa alle entrate finanziarie ed alla rete di distribuzione secondaria sia del sale che dei tabacchi.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge entro tre mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.